

CAMERA DEI DEPUTATI N. 931

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, GUALANDI, MIGLIASSO,
CAPRILI, CONTI, FILIPPINI, LEVI BALDINI, PETROCELLI,
QUERCIOLI, SCARAMUCCI GUAITINI, SERRI, TORELLI**

Presentata il 29 novembre 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi non deambulanti, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o non autonomi, senza un'assistenza continua, data la loro impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 11 febbraio 1980, n. 18. Con tale provvedimento si riconosce, a questa categoria, al solo titolo di minorazione grave, un trattamento pari a quello già goduto dagli invalidi di guerra e successivamente esteso ai ciechi civili totali con la legge n. 682 del 22 dicembre 1979.

Tale indennità, fissata in lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, attraverso progressivi scatti, doveva raggiungere il livello della indennità goduta dai grandi invalidi di guerra. Ma, nonostante i ripetuti incrementi, l'indennità non ha mai raggiunto i livelli di cui alla

tabella E, lettera A-bis, n. 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che nel frattempo si è attestata a lire 420.000. Un livello ancora insufficiente, ma comunque più adeguato alle reali necessità degli invalidi gravi.

Ciò si è potuto verificare a causa di una interpretazione restrittiva data dal Governo al testo delle leggi nn. 682 del 1979 e 18 del 1980.

Ma, successivamente, anche a seguito delle pressioni delle categorie degli invalidi ed in particolare della grande manifestazione unitaria del 23 marzo a Roma, il Governo Fanfani si impegnò ad emanare un provvedimento risolutivo e, a tal fine, furono iscritte nel bilancio 1983 lire 141 miliardi per far fronte al maggiore onere derivante dall'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 e lire 116 miliardi per l'interpre-

tazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 682 del 1979.

Con la legge 4 maggio 1983, n. 165, di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 682, l'indennità fu elevata alle attuali 420.000 lire mensili ma esclusivamente a favore dei ciechi civili. Tale atto giusto nei confronti dei ciechi non è stato compiuto anche per gli invalidi civili gravi determinando un'ulteriore discriminazione a danno di questi ultimi.

Onorevoli colleghi, siamo ben consapevoli che l'equiparazione che viene introdotta con la presente proposta di legge non realizza una condizione di completa parità tra tutte le categorie di invalidi gravi e che per raggiungere questo fine

costituzionale occorrono ben altre misure a cominciare dalla riforma generale del sistema pensionistico, ma, tuttavia, è un altro passo avanti nella direzione giusta.

Con la presente proposta di legge ci si propone, quindi, di colmare un grave vuoto e di compiere un importante atto di unificazione e di giustizia.

Ciò del resto era già presente nella volontà del legislatore all'atto della elaborazione della legge n. 18 del 1980; soltanto l'ostinazione del Governo in una interpretazione restrittiva costringe di nuovo, come già è stato fatto per i ciechi, a reintervenire su un problema che già sembrava risolto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, della indennità di accompagnamento goduta dagli invalidi totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

ART. 2.

La misura della indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento automatico della indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.

ART. 3.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in 141 miliardi di lire, si provvede per l'esercizio finanziario 1983 attingendo al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.